

# Assegni nucleo familiare: più verifiche sugli arretrati

**LAVORO**

Per conoscere gli importi occorre interrogare diverse annualità

Possibile ricevere notifica via Pec sull'esito delle interrogazioni massive

**Barbara Massara**

In prossimità della decorrenza del nuovo anno valido ai fini della domanda di assegni nucleo familiare (1° luglio 2019 - 30 giugno 2020), e quindi del conseguente invio massivo delle domande, l'Inps ha implementato l'applicativo online "consultazione importi Anf", unico strumento attraverso il quale gli operatori acquisiscono le informazioni utili all'erogazione in busta paga della prestazione. Da pochi mesi, infatti, si applica la nuova procedura per cui il dipendente presenta la domanda di assegno all'istituto di previdenza e non più al datore di lavoro.

La versione 1.2 è stata arricchita di campi e funzionalità che favoriscono la consultazione e l'estrazione dei dati da parte degli operatori e contestualmente ha corretto alcune anomalie presenti nella versione originaria.

Con la funzionalità "sottoscrizione per servizio notifiche per mail" aziende e consulenti possono richiedere all'Inps di essere informati via Pec dell'esito delle richieste massive effettuate. Per favorire la ricerca sono stati inseriti nuovi filtri, che corrispondono a "protocollo domanda anf" all'interno del-

la ricerca puntuale (per singolo lavoratore), e a "data di presentazione della domanda" nella ricerca massiva (per più matricole o più aziende selezionate).

Importante e utile è l'inserimento nella ricerca massiva del nuovo campo "dettaglio", che consente di visualizzare l'elenco delle aziende selezionate per le quali è stata presentata domanda di consultazione.

Pratica è la possibilità di estrarre il flusso oltre che in formato Xml (quello che viene importato automaticamente dalle procedure paghe) anche in formato Csv, nel quale i dati sono riportati in una versione sintetica e riepilogativa (codice fiscale del richiedente, intero periodo a cui si riferisce la domanda e indicazione dell'importo mensile e giornaliero). Questo file, in cui ciascun lavoratore è riportato in un solo rigo, è sicuramente di ausilio al fine di effettuare i dovuti controlli con i dati importati nella procedura.

Rimane invece più difficoltosa la gestione delle domande contenenti periodi arretrati, o più precisamente relativi a mesi non inclusi nel periodo di competenza della domanda corrente. Ad esempio se il dipendente ha presentato la richiesta di Anf con decorrenza maggio 2019, il relativo importo non è visibile nella consultazione effettuata a luglio 2019 (che contiene solo i dati da luglio 2019 a giugno 2020), ma deve essere interrogato un mese (preferibilmente l'ultimo) del periodo a cui la domanda di arretrato si riferisce (cioè giugno 2019, ultimo mese di competenza della domanda luglio 2018-giugno 2019 che contiene il periodo arretrato richiesto).

Pertanto il datore di lavoro non potrà erogare quell'importo, se il di-

**QUOTIDIANO**

**DEL LAVORO**



**SINDACALISTI E POLITICI**  
**Contributi figurativi dopo il periodo di prova**

Nei casi di aspettative fruitive per cariche pubbliche o sindacali, per le quali risultati già presentato un provvedimento di aspettativa, in fase di rinnovo annuale della richiesta di accredito di contributi figurativi sarà sufficiente dimostrare il perdurare della stessa, tramite apposita dichiarazione resa dal datore di lavoro. Lo precisa l'Inps con il messaggio 2653/2019 di ieri. Nei casi in cui il provvedimento di aspettativa sia irreperibile, il datore di lavoro deve produrre una dichiarazione di responsabilità attestante la perdita del documento e relative motivazioni. Confermato altresì che la contribuzione figurativa può essere accreditata a condizione che sia decorso il periodo di prova, cioè per disincantare l'instaurazione di rapporti di lavoro che abbiano come fine il collocamento in aspettativa per il riconoscimento della contribuzione figurativa.

— **Fabio Venanzi**  
Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianolavoro.ilssole24ore.com](#)

pendente non gli comunica il periodo a cui si riferisce la domanda/le domande di Anf presentate nonché accolte, posto che dal sito dell'Inps non risulta in alcun modo visibile la necessità di consultare periodi arretrati. Ne consegue che per non rischiare di non ricevere arretrati, il dipendente deve comunicare non solo l'accoglimento della sua domanda (messaggio Inps 1777/2019), ma anche il relativo periodo di riferimento della richiesta. Sarebbe comunque auspicabile che anche l'Inps preveda nell'applicativo un messaggio di avviso relativo alla presenza di arretrati non visibili nel periodo corrente interrogato.

Occorre fare attenzione inoltre al fatto che Inps potrebbe rendere di disponibili periodi arretrati in cui gli assegni siano già stati pagati. In tal caso si deve evitare di erogare gli importi due volte.

Luglio è anche il primo mese in cui termina la fase di transizione iniziata il 1° aprile, e la nuova gestione degli Anf entra a pieno regime. Di conseguenza i datori di lavoro devono seguire le nuove modalità di esposizione dei dati nel flusso uniemens, quali descritti nel messaggio 1777/2019, secondo cui, oltre a riportare la causale di erogazione (correnti o arretrati) e il relativo importo anticipato, in caso di erogazione di arretrati per ciascun mese a cui questi si riferiscono deve essere indicato il relativo importo mensile da conguagliare.

Sempre da luglio viene meno l'obbligo di trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo maggiore di 3.000 euro, che potranno così essere direttamente conguagliati dal datore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Fotovoltaico, legittimo il taglio degli incentivi

**CORTE DI GIUSTIZIA UE**

I paesi membri possono decidere di rimodulare le misure di sostegno

**Andrea Tagliani**

È conforme ai principi comunitari la normativa nazionale con cui lo Stato italiano ha disposto la riduzione delle tariffe incentivanti per l'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici. E, dunque, è pienamente legittima la rimodulazione degli incentivi previsti dal quinto Conto energia, rispetto ai valori in precedenza stabiliti dal quarto.

Le norme interne, quindi, sono tali da garantire gli obiettivi europei di promozione e incentivazione delle fonti rinnovabili. Fatte salve le verifiche da parte del giudice nazionale, la scelta di diminuire i meccanismi di incentivazione non lede il principio del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche degli operatori. Lo ha stabilito ieri la Corte di Giustizia Ue nelle cause riunite C 180/18, C 286/18 e C 287/18.

L'impulso all'utilizzo di energia prodotta tramite fonti rinnovabili è disciplinato, prima di tutto, a livello europeo: viene così definito un quadro normativo generale, affidando poi ai singoli Stati dell'Unione i meccanismi e le modalità di incentivazione.

Nel nostro paese le direttive comunitarie sono state recepite prevedendo una tariffa incentivante per l'energia prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare di importo via via decrescente, e di durata tale da garantire un'equa remunerazione dei costi di investimento.

Nel corso degli anni, però, la non proporzionalità degli incentivi erogati rispetto ai costi effettivi degli investimenti ha indotto il legislatore a rivedere il quadro normativo. Unitamente al fatto che l'Italia è in anticipo sugli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Dapprima con il quarto Conto energia, che ha ridotto l'incentivazione degli impianti, ed infine con il decreto di cui al quinto Conto energia che, oltre a diminuire gli aiuti, ha diversificato le modalità di fruizione prevedendo, in base alla tipologia dell'impianto, o l'accesso diretto o l'iscrizione ad un registro tenuto dal Gse.

Delineato il quadro normativo, la società ricorrente contestava al Tar la legittimità del quinto Conto energia, perché gli impianti in questione avevano tutti i presupposti per usufruire della tariffa prevista dal quarto. Queste disposizioni normative avrebbero dovuto, in pratica, la direttiva comunitaria 2009/28/Ce.

Sebbene sia per il Tar che per il Consiglio di Stato non sussistessero contrasti tra la norma nazionale e la disciplina europea e nonostante la Corte costituzionale si fosse già espressa in merito a questione simili (sentenza 16/2017), ritenendo legittima la riduzione degli incentivi, la società ha chiamato in causa la Corte di Giustizia Ue per mettere fine alla controversia.

La questione di fondo, su cui la Corte ha posto l'attenzione, è se la norma censurata avesse violato la direttiva europea. A questo proposito, i giudici escludono che la norma interna abbia leso gli interessi economici dell'operatore, in quanto la normativa unionale non stabilisce un dovere degli Stati di predisporre uno statico regime di sostegno alla produzione di energia mediante fonti rinnovabili, ma lascia alla discrezionalità dei singoli Stati le misure che ritengono necessarie.

E questo cambiamento di regime meno favorevole rispetto al passato non si è tradotto in una violazione della certezza del diritto, poiché sia il contesto normativo sia le mutate condizioni di fatto avrebbero permesso all'operatore economico «prendente ed avveduto» di prevedere l'evoluzione normativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Un marchio e fondi a tutela dei vigneti storici ed eroici

**AGRICOLTURA**

A un passo dal via libera il decreto interministeriale su queste coltivazioni

**Rosanna Zari**

Intesa in conferenza Stato Regioni sul decreto interministeriale (Agricoltura, Beni e attività culturali, Ambiente) relativo alla tutela dei vigneti storici ed eroici. Si tratta di una norma ancora sotto esame delle commissioni parlamentari competenti, così come sancito all'articolo 7 della legge 238/2016 (Testo unico della vite e del vino).

Il Governo intende così tutelare e salvaguardare i vigneti con aspetti peculiari, tanto di tipo paesaggistico che di tutela idrogeologica. Vengono identificati criteri oggettivi per l'individuazione di due tipologie di vigneto che rappresentano aree del territorio da sottoporre a tutela: vigneti eroici e storici. Peraltro, ieri è partita a Sarre (Aosta) la 27esima edizione del Mondial des Vins Extrêmes 2019, evento di riferimento della viticoltura eroica.

Sono eroici quei vigneti situati in zone particolarmente fragili e sensibili a dissesti idrogeologici o in condizioni orografiche che ne impediscono la meccanizzazione, come i terrazzamenti e i gradoni, forti pendenze (maggiori del 30%), altitudini medie superiori ai 500 metri sul livello del mare, così come la viticoltura svolta nelle piccole isole, dove gli appezzamenti sono di limitate dimensioni ma anche l'approvvigionamento di mezzi tecnici e la semplice vendemmia presentano ostacoli difficili da superare.

Vigneti storici sono quelli impiantati prima del 1960 e, allo stesso tempo, con forme di coltivazione tradizionali di un determinato luogo di produzione o con sistemazioni idraulico-agrarie storiche, come acquedotti, sistemazioni a spina o altre tipologie che spesso sono caratteristiche terri-

toriali rurali, legate ad antiche forme di conduzione. Questa definizione, poi, estesa anche ai vigneti inseriti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico o che siano situati nei territori viticoli dell'Unesco, come le Langhe o le colline del Prosecco.

La tutela si attua attraverso l'erogazione di fondi specifici a valere sul piano strategico nazionale (Psn), che saranno meglio definiti con i decreti attuativi dell'Ocm, assegnando priorità agli investimenti per il recupero ed il reimpianto di tali vigneti. Ma le azioni di protezione si concretizzeranno anche nella creazione di un marchio dedicato alla valorizzazione di questi vini, che i produttori potranno utilizzare in etichetta e nei materiali pubblicitari, favorendo un'ulteriore spinta commerciale.

Per ottenere il riconoscimento, occorre inviare un'istanza alla regione di competenza che, una volta terminata l'istruttoria e accertata la rispondenza ai requisiti per la classificazione dei vigneti eroici o storici, ne rende pubblica questa caratteristica in uno specifico elenco, e possibilmente anche nello schedario viticolo, una sorta di database di tutti i vigneti produttivi del nostro paese.

Nel complesso si tratta di un provvedimento molto atteso e che potrà valorizzare le aree interne, le nostre isole minori, le aree di bassa montagna dove, per le difficili condizioni orografiche, ma anche economiche e sociali è necessario l'intervento pubblico. L'iter, come detto, non è ancora concluso. Poi serviranno i decreti per stabilire le entità dei finanziamenti ed i criteri di assegnazione delle risorse. Nel frattempo i vigneti eroici e storici, che rappresentano spesso anche una miniera di varietà autoctone e locali importanti ai fini della protezione del Made in Italy, sono talvolta tutelati dai piani paesaggistici o da altri strumenti che però solo alcune regioni hanno messo in campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**SPAZIO PROFESSIONISTI**

## MARCHE, AGEVOLAZIONI PER NUOVI STUDI E IMPRESE

In continuità con le azioni intraprese nel 2016 e nel 2018, la Regione Marche ha disposto l'attuazione di una misura finalizzata a sostenere la creazione di nuove realtà produttive o di servizio con sede in regione, che siano in grado di aumentare e diversificare il sistema produttivo regionale. A seguito delle modifiche apportate al regolamento generale della programmazione 2014-2020, rispetto alle aperture precedenti cambia la modalità di

erogazione dell'agevolazione, che prevede ora un contributo forfetario. Le spese ammissibili, invariate rispetto agli anni passati, riguardano: costituzione, fidejussione, consulenze tecniche, attività formative, acquisto di attrezzature e beni mobili, affitto immobili, pubblicità, canoni di leasing per attrezzature e beni mobili, acquisto o ammortamento di beni immateriali.

a cura di **ConProfessioni**  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

**IN BREVE**

<b>REGIONE</b> Marche	(anticipo con fidejussione e saldo; liquidazioni per stati d'avanzamento; liquidazione e rendiconto finale).
<b>PROGRAMMA</b> POR FSE 2014-2020	Spesa minima: 10.000 €
<b>TITOLO</b> Avviso pubblico per il sostegno alla creazione di impresa	<b>BENEFICIARI</b> Possono presentare domanda di finanziamento soggetti residenti o domiciliati (da almeno tre mesi) in Regione, disoccupati e con minimo 18 anni. Possono essere ammessi a contributo imprese (anche individuali), liberi professionisti e studi professionali, singoli e associati, purché costituiti dopo la pubblicazione dell'avviso
<b>ISTITUZIONE RESPONSABILE</b> Regione Marche - Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione	<b>DURATA</b> I progetti devono essere completati entro 12 mesi dall'approvazione della domanda.
<b>SCADENZA</b> 31 dicembre 2021, salvo esaurimento delle risorse (procedura a sportello)	È possibile prorogare la scadenza di 4 mesi, ma la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza prevista per il progetto
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b> 15.000.000 € ripartiti secondo il seguente cronoprogramma: anno 2019, 3.000.000 €; anno 2020, 6.000.000 €; anno 2021, 6.000.000 €	<b>CONTATTI</b> Responsabile del procedimento relativo al bando: Simona Pasqualini simona.pasqualini@regione.marche.it telefono 071 8063246.
<b>DIMENSIONE CONTRIBUTO</b> Agevolazione massima concedibile: 35.000 €.	
Le imprese beneficiarie possono optare per una tra i due regimi possibili: erogazione di contributi in somma forfetaria (prima tranche 15.000, seconda 20.000); erogazione di contributi a fondo perduto (in conto capitale) a copertura del 100% dei costi reali ammissibili sostenuti	

# Disponibile il modulo di rinuncia al Rdc

**WELFARE**

Dall'Inps il modello per dire addio a reddito o pensione di cittadinanza

**Matteo Prioschi**

Da ieri è disponibile il modello ufficiale dell'Inps per rinunciare al reddito o alla pensione di cittadinanza. E chi effettuerà questa scelta non dovrà restituire quanto già percepito, a differenza di quanto si era ipotizzato nelle scorse settimane.

Con la pubblicazione sul sito internet del modulo SR183 si pone rimedio a un "buco" normativo, rispondendo a un'esigenza emersa in questi mesi che probabilmente non è stata presa in considerazione in fase di elaborazione delle regole del reddito di cittadi-

nanza. Infatti il decreto legge 4/2019, che lo ha istituito, non prevede la possibilità e la procedura di rinuncia al beneficio. Invece quando, a partire da aprile, sono stati messi in pagamento i primi importi, più di un beneficiario è rimasto deluso dal basso ammontare che gli è stato assegnato.

Molti sono stati fuorviati dal fatto che, per una persona singola, il reddito o la pensione di cittadinanza possono arrivare a 780 euro mensili. Però questo è il valore massimo, riconosciuto a fronte di un reddito nullo e di un'abitazione in affitto. In tutti gli altri casi l'importo cala in relazione alla "ricchezza" del nucleo familiare. Si è ipotizzato che gli scontenti siano anche 100mila, pronti a fare a meno del reddito di cittadinanza e riprendere le attività lavorative che risultano incompatibili con lo stesso.

Nelle prossime settimane si ve-

drà quante rinunce effettivamente verranno presentate a fronte delle 840mila famiglie che ne stanno già fruendo, pari a oltre 2 milioni di persone, per un importo medio mensile a nucleo di 500 euro.

Il messaggio 2662/2019 con cui l'Inps ha pubblicato il modulo e le relative istruzioni precisa che la rinuncia comporta la disattivazione della carta Rdc/Pdc con decorrenza dal momento della rinuncia stessa e che gli importi residui ancora presenti sulla carta non saranno più utilizzabili. Non si fa riferimento alla restituzione di quanto fruito nel frattempo.

Il modulo deve essere compilato e sottoscritto dal beneficiario, titolare della carta prepagata, però a nome e per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, che devono essere indicati nella richiesta. Inoltre si deve dichiarare da quando è stato richiesto e da quando è stato riconosciuto l'aiu-

to, nonché allegare copia di un documento di identità. Il modello deve essere presentato alle sedi territoriali dell'istituto di previdenza.

Nel messaggio viene inoltre precisato che le rinunce già presentate, quindi senza utilizzare il formato ufficiale, potranno essere ritenute valide laddove abbiano un contenuto analogo a quello del modello SR183.

In tal caso, però, non viene chiarito da quando scatta la decadenza, se da quando la sede riprende in mano la dichiarazione già presentata oppure se vale la data in cui la richiesta è stata consegnata dal beneficiario.

In quest'ultima ipotesi, potrebbe verificarsi un disallineamento tra richiesta di rinuncia e disattivazione della carta Rdc/Pdc, con conseguente fruizione del reddito nel periodo intercorrente tra le due date.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# La cannabis è illegale anche se light

**SEZIONI UNITE**

Prevale l'effetto drogante. Il massimo di Thc vale solo negli usi agroalimentari

**Maurizio Caprino**

La "liberalizzazione" della cannabis light riguarda solo gli usi agroalimentari, per gli altri prevale il principio di offensività. Perciò le Sezioni unite della Cassazione hanno ritenuto illegale la vendita dello stupefacente anche quando ha una bassa concentrazione di principio attivo. Una decisione che, per le sue implicazioni sulla filiera creata dopo le aperture previste dalla legge 242/2016, aveva sollevato clamore a fine maggio, quando era stata presa. Ieri sono state depositate le motivazioni, scritte nelle 19 pagine della sentenza 30475/2019.

La pronuncia chiarisce che esiste una sola possibile eccezione: il caso in cui il contenuto di principio attivo sia talmente irrilevante da non produrre alcun concreto effetto drogante. Que-

sto proprio in virtù del principio di offensività, che impone al giudice di verificare sempre sul caso concreto.

Secondo uno dei tre filoni interpretativi aperti anche in Cassazione in seguito alla legge 242, il principio di offensività verrebbe soppiantato dal fatto che la norma consente di produrre legalmente e senza autorizzazione cannabis con quota di tetraidrocannabinolo (Thc) contenuta entro lo 0,6% (sentenza 4920/2018).

Le Sezioni unite, invece, partono dalla lettura della legge 242 per concludere che essa si applica solo agli usi agroalimentari. Tra le argomentazioni, il fatto che la norma all'articolo 1 aveva dichiaratamente la finalità di sostenere e promuovere la coltivazione della canapa in quanto più sostenibile rispetto ad altre forme di agricoltura e all'articolo 2 elenca i prodotti ottenibili da essa la cui commercializzazione è ammessa: alimenti, cosmetici, semilavorati, materiali per biotecnologia, depurazioni, florovivismo eccetera.

Dunque, la cannabis per altri impieghi ricade ancora sotto i divieti imposti dal Testo unico sugli stupe-

**QUOTIDIANO**

**DEL DIRITTO**



**SENTENZE E NORME**  
**Se la retroattività non è un'eccezione**

La sentenza del 10 luglio con cui la Consulta si è pronunciata sulle elezioni dell'Ordine degli avvocati ha affermato il principio della retroattività delle norme. Dovrebbe essere un'eccezione nell'ordinamento italiano. Ma ce ne sono molte altre, soprattutto in leggi recenti.

— **Guglielmo Saporito**  
Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianodiritto.ilssole24ore.com](#)

facenti (Dpr 309/1990). L'articolo 73, osservano le Sezioni unite, «incrimina la commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina derivati dalla cannabis, senza operare alcuna distinzione rispetto alla percentuale di Thc».

Stabilito che si applica il Testo unico e quindi si tratta di droghe a tutti gli effetti, occorre applicare il principio di concreta offensività stabilito in materia dalle stesse Sezioni unite (sentenza 47472/2007), secondo cui non è rilevante il superamento della dose media giornaliera ma l'effetto drogante per ogni singola assunzione.

L'unica apertura che sembra venire dalla sentenza depositata ieri per escludere la punibilità dei rivenditori di cannabis light è la possibilità di configurare l'errore inevitabile, dovuto a «criteri oggettivi, quali l'assoluta oscurità del testo» di legge. Ma i giudici non affermano espressamente che ciò ricorre nel caso della cannabis light. Forse anche per questo la Coldiretti ha commentato la sentenza chiedendo una nuova legge che faccia chiarezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA